

Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti – fotografiche - Corte di Cassazione, Sez. 5 - Ordinanza n. 12737 del 23/05/2018

Conformità all'originale - Disconoscimento - Effetti - Accertamento della conformità - Prove presuntive - Ammissibilità.

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - Ordinanza n. 12737 del 23/05/2018